

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 293)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1958 (V. Stampato n. 438)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(TAMBRONI)

**col Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

**col Ministro delle Finanze**

(PRETI)

**col Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(VIGORELLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 2 DICEMBRE 1958

**Concessione gratuita del passaporto agli emigranti**

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

I passaporti ordinari sono rilasciati e rinnovati agli emigranti, in Italia e all'estero, con esenzione da qualsiasi diritto o tassa.

Con regolamento saranno stabilite le norme di attuazione della presente legge.

### Art. 2.

I passaporti di cui all'articolo precedente hanno la validità di anni tre,